

Codice DB1425

D.D. 3 maggio 2013, n. 1077

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 - Richiedente: Comune di Marmora (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Marmora - localita' "Bandita Urzio" - Istanza n. 14864.

(omissis)
 IL DIRETTORE
 (omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013, il Comune di Marmora all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Marmora - Località "Bandita Urzio" - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Fustaia di larice	4,0000	4,0000

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Marmora	-----	9	69	8,1445	3,9130
Marmora	-----	9	70	0,0929	0,0870

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 4,0000 ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna;

il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 400 piante di larice, così come individuate dalla martellata;

il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è quindi pari a 1220 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;

il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata;

il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;

a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Reg. for. n. 2/R 2013):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013;

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 2/R 2013, articolo 6, paragrafo 4).

Qualora si rendesse necessaria l'effettiva realizzazione di vie temporanee di esbosco, dovrà presentarsi opportuna proposta di variante, soggetta ad approvazione degli Uffici.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme

dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Cocco